



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2
88022-Curinga(CZ)
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

ORDINANZA N. 35 DEL 14/07/2017

**OGGETTO: PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
MODIFICHE ALLA VIABILITA'**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	PANZARELLA Giovambattista Priore Confraternita Maria S.S. del Carmine	Protocollo	4221	Data	30.06.2017
Località	VIA DEL SANTUARIO – VIA C. COLOMBO – VIA ROMA - C.SO GARIBALDI – VIA NAZIONALE VIALE M.V. FRIJIA – VIA MAGG. PERUGINO – VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – PIAZZA SAN FRANCESCO - CONCLUSIONE ALLA CHIESA DEL CARMINE.				
Periodo di validità	16 LUGLIO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 22:00				
Motivo	PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI MARIA S.S. DEL CARMINE				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale nr. 4 del 31.01.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

ORDINA

1. **L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **limitatamente al tempo del passaggio della processione**, delle seguenti Vie del territorio comunale:

Località	VIA DEL SANTUARIO – VIA C. COLOMBO – VIA ROMA - C.SO GARIBALDI – VIA NAZIONALE VIALE M.V. FRIJIA – VIA MAGG. PERUGINO – VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – PIAZZA SAN FRANCESCO -. CONCLUSIONE ALLA CHIESA DEL CARMINE.
Periodo di validità	16 LUGLIO 2017
Orario di validità	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 22:00 - AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE.

Nelle Vie adiacenti o confluenti con quelle interessate dal passaggio della processione religiosa, il traffico sarà limitato o deviato, a seconda delle esigenze, a cura del Comando di Polizia Municipale, per garantire un ordinato e sereno svolgimento della stessa.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione CARABINIERI di Curinga ;
- Sig. PANZARELLA Giovambattista, Priore della Confraternita Maria S.S. del Carmine - Curinga.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 14/07/2017

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com.Cannella Antonino
